

REGIONE LAZIO

CREA - Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)

Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC)

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ATTUAZIONE DEL PGAF I BIENNIO (2019-20/2020-21) II BIENNIO (2021-22/2022-23)

(TAGLI DI FINE TURNO, TAGLI INTERCALARI,
DIRADAMENTI, AVVIAMENTO ALTO FUSTO)

CAPITOLATO DI ONERI

Data

L'Impresa aggiudicataria

La Committenza
CREA-ZA

CREA-DC

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso venduto in piedi, ritraibile dagli interventi selvicolturali previsti dal Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) - I e II biennio - inerenti i boschi di proprietà del CREA - Centri di ricerca: Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA) e Difesa e Certificazione (CREA-DC), ricadenti all'interno dell'Azienda di Tor Mancina in Comune di Monterotondo.

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1. ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA

L'Amministrazione del CREA mette in vendita il materiale legnoso ricavabile dai tagli previsti dal piano di gestione ed assestamento forestale (PGAF) per i bienni 2019/2021 e 2021/2023 (tagli di fine turno di bosco ceduo, semplice e composto, tagli di avviamento ad alto fusto, tagli intercalari di fustaia transitoria) di proprietà del CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia agraria, e relativi alle seguenti superfici boscate ricadenti nell'Azienda di Tor Mancina nel Comune di Monterotondo (RM):

I BIENNIO: Unità di Gestione (UdG): A2/3, A3, A5/1, B3, B8, B9/1, B9/2, B10/3; superf. tot. al taglio 23,32 ha.

II BIENNIO: Unità di Gestione (UdG): A1/1, A4/1, A5/2, B5, B10/1, B10/2; superf. tot. al taglio tot. 20,89 ha.

Il PGAF e il suo successivo aggiornamento ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:

- Determinazione Direzione Regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area sistemi naturali, n. G05252 del 29/04/2015 relativa all'approvazione del PGAF
- Città Metropolitana di Roma, Dipartimento IV Servizi di tutela e valorizzazione dell'Ambiente, servizio 5 aree protette e parchi naturali, nulla osta fascicolo 48883 del 13/04/2015;
- Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, protocollo MBAC-SBA-LAZ n. 12627 del 06.11.2014 favorevole all'approvazione del PGAF con prescrizioni;
- Determinazione Direzione Regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area sistemi naturali, n. G17111 del 28/12/2015 relativa all'esecutività del PGAF;
- Determinazione Direzione Regionale Politiche Ambientale e ciclo dei rifiuti, Area valutazione di incidenza e risorse forestali, n. G00928 del 01/01/2019 relativa all'aggiornamento del prospetto degli interventi del PGAF;

La vendita in oggetto avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi dell'articolo 37 e ss. del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 287, e successive modificazioni.

Art. 2. PREZZO E RISCHI DI COMPRAVENDITA

La compravendita avviene a corpo per il prezzo onnicomprensivo a base d'asta per l'utilizzazione boschiva di cui all'art. 1 pari ad **€ 47.200,00 (euro quarantasettemiladuecento/00)** oltre ad IVA dovuta nella misura di legge.

In aggiunta al prezzo derivante dalla offerta che risulterà oggetto di aggiudicazione definitiva, **la ditta Aggiudicataria avrà l'obbligo** di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino delle piste temporanee d'esbosco presenti all'interno delle UdG sopra menzionate e di realizzare le nuove piste temporanee di esbosco in fondo naturale così come indicato all'Art. 41 della parte speciale del presente capitolato, inclusi gli interventi accessori ed il cui onere è stato inserito nelle voci passive che hanno concorso alla stima del prezzo di macchiatico.

Sono inoltre **a carico esclusivo dell'Aggiudicatario**, in quanto dovute, le **spese tecniche** di marcatura, consegna del bosco, le operazioni di verifica degli interventi di utilizzazione in corso d'opera e a fine lavori, come riportate in dettaglio all'Art. 12 e **NON comprese** nel prezzo di aggiudicazione.

La compravendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna garantisce solamente i confini del bosco ma non le loro dimensioni, né la quantità e qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art. 3. MATERIALE IN VENDITA E CONFINI

Il materiale legnoso posto in vendita appartiene alle seguenti Unità di Gestione forestali (UdG), così come definite dal PGAF approvato:

<i>UdG/sotto-particella</i>	<i>Sup. (ha)</i>	<i>Governo</i>	<i>Biennio</i>
A2/3	5,06	Ceduo semplice	I
A3	5,07	Ceduo semplice	I
A5/1	1,93	Ceduo composto	I
B3	3,09	Fustaia	I
B8	2,59	Fustaia	I
B9/1	3,55	Fustaia	I
B9/2	0,92	Fustaia	I
B10/3	1,11	Fustaia	I
tot.	23,32		

<i>UdG/sotto-particella</i>	<i>Sup. (ha)</i>	<i>Governo</i>	<i>Biennio</i>
A1/1	4,14	Ceduo composto	II
A4/1	5,82	Ceduo composto e parte Fustaia	II
A5/2	3,37	Ceduo composto	II
B5	3,85	Fustaia	II
B10/1	1,36	Fustaia	II
B10/2	2,35	Fustaia	II
tot.	20,89		

Le suddette UdG risultano censite al Catasto Terreni del comune di Monterotondo come di seguito riportato e come meglio individuate nella planimetria allegata al piano di attuazione del PGAF sopra citato:

<i>UdG/sottoparticella</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particelle catastali</i>
A1/1	20	4/p
A2/3	21	6/p
A3	13	7/p
A4/1	20	2/p
A5/1	19	5/p
	20	2/p
A5/2	19	5/p
	20	2/p
B3	19	5/p-6/p
	20	2/p
B5	11	19/p-20-27/p
B8	12	11/p-16
B9/1	12	15-57
B9/2	12	56
B10/1	13	4
B10/2	13	4
B10/3	13	2

Come risulta dagli elaborati tecnici redatti per il progetto di utilizzazione delle sopra indicate UdG, il materiale legnoso ritraibile è stato stimato complessivamente pari a 36.300 quintali così ripartiti: 21.970 q nel I biennio e 14.330 nel II biennio.

Il materiale legnoso di cui sopra risulta costituito dal materiale legnoso (polloni, matricine, piante da seme) ricavato in più anni e con interventi differenti così come riportato in dettaglio nel prospetto seguente:

I° BIENNIO (stagioni silvane 2019/2020 – 2020/2021)
Superficie lorda totale al taglio = 23,32 ha

<i>UdG/ sottop.</i>	<i>Governo</i>	<i>Tipo di intervento</i>	<i>Matricine tot. da rilasciare: (n°/ha)</i>	<i>Allievi da rilasciare: (n°/ha)</i>	<i>Matricine ≥2t da rilasciare: (n°/ha)</i>			
A2/3	Ceduo semplice	Taglio fine turno	80-90	53-66	24-27			
A3	Ceduo semplice	Taglio fine turno	70-80	46-59	21-24			
A5/1	Ceduo composto	Taglio fine turno con cambio di trattamento a ceduo composto	140-150	T1	T2	T3	T4	
				80	35	25	10	
B3	Fustaia	Taglio intercalare						
B8	Fustaia	Completamento avviamento naturale						
B9/1	Fustaia	Taglio intercalare						
B9/2	Fustaia	Diradamento						
B10/3	Fustaia	Conversione da ceduo a fustaia transitoria						

II° BIENNIO (stagioni silvane 2021/2022 – 2022/2023)
Superficie lorda totale al taglio = 20,89 ha

<i>UdG/ sottop.</i>	<i>Governo</i>	<i>Tipo di intervento</i>	<i>Matricine tot. da rilasciare: (n°/ha)</i>	<i>Allievi da rilasciare: (n°/ha)</i>	<i>Matricine ≥2t da rilasciare: (n°/ha)</i>		
A1/1	Ceduo composto	Taglio fine turno con cambio trattamento a ceduo composto	130-140	T1	T2	T3	T4
				75	30	25	10
A4/1	Ceduo composto e Fustaia	Taglio fine turno con cambio di trattamento (ceduo composto)	150-160	T1	T2	T3	T4
				85	40	25	10
		taglio intercalare (fustaia)					
A5/2	Ceduo composto	Taglio fine turno con cambio trattamento a ceduo composto	140-150	T1	T2	T3	T4
				80	35	25	10
B5	Fustaia	Taglio intercalare					
B10/1	Fustaia	Conversione da ceduo a fustaia transitoria					
B10/2	Fustaia	Conversione da ceduo a fustaia transitoria					

Dal taglio sono inoltre esclusi:

- 2 alberi definiti ad "Accrescimento Indefinito (AI)" e marcati con doppio anello di vernice arancione, nel caso dei cedui;

- tutti gli alberi di confine contrassegnati da un anello blu posti sul confine,
- tutti gli alberi contrassegnati da doppio anello bianco che individuano le fasce di rispetto dei fossi e tutti gli alberi presenti all'interno di tali fasce, delimitate dalle linee che congiungono tali alberi con doppio anello, verso il lato del fosso, con esclusione di quelli appositamente marcati con una croce di vernice bianca, che potranno essere tagliati.
- tutti gli alberi che contrassegnano i vertici o il centro delle aree di saggio dimostrative marcati con anelli di vernice rossa.

Art. 4. METODO DI VENDITA

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nella lettera d'invito. Prima d'iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del Capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Alla gara seguirà l'aggiudicazione provvisoria che si svolgerà in sede di apertura delle offerte in apposita seduta a cui oltre ai rappresentanti dell'Ente potranno partecipare tutte le imprese che hanno presentato l'offerta. A questa seguirà l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto nelle circostanze di tempo e luogo precisate nell'avviso d'asta che verranno ribadite in sede di apertura delle offerte.

Art. 5. DOCUMENTI

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare plico idoneamente sigillato contenente al suo interno **due buste**, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente di:

"A – Documentazione amministrativa";

"B - Offerta economica".

Nella busta **"A – Documentazione amministrativa"** devono essere contenuti, **a pena di esclusione dalla gara**, i seguenti documenti:

- 1. Istanza di partecipazione** alla gara utilizzando il modello allegato al bando di gara ("**Mod. A**").
- 2. Dichiarazione Sostitutiva Unica** redatta sul modello allegato al bando di gara ("**Mod. B**"), sottoscritta dal titolare dell'Impresa o dal legale rappresentante della Società, con allegata, a pena di esclusione dalla gara, la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
- 3. Certificato** da cui risulti l'iscrizione del concorrente, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da data non anteriore a 3 mesi a quella di gara.
- 4. Certificato** rilasciato dal Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri competente per il territorio in cui il concorrente esercita la propria attività, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, attestante l'idoneità a condurre utilizzazioni boschive per conto di Enti pubblici.
- 5. Cauzione provvisoria** di € 944,00 (Euro novecentoquarantaquattro/00), pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta costituita mediante assegno circolare intestato al CREA oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385/1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del CREA - Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura. **La mancata presentazione di cauzione provvisoria resa nei termini sopra indicati costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.** La cauzione provvisoria verrà svincolata ai non aggiudicatari entro sessanta giorni dall'aggiudicazione

- 6. Dichiarazione** rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha conoscenza dello stato di fatto del soprassuolo interessato all'intervento selvicolturale, si è recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e ha preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative alla utilizzazione stessa, nonché ha preso visione degli elaborati progettuali, degli atti amministrativi prodotti ed inerenti il taglio, della perizia di stima del valore di macchiatico e del presente capitolato d'oneri.

In luogo delle Certificazioni indicate ai punti 3 e 4 è ammessa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, barrando nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ("Mod. B") le relative caselle,

La busta "**B – Offerta economica**" deve contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, il **modulo di offerta**, redatto utilizzando il modello allegato al bando ("**Mod. C**") contenente la sola offerta economica dove sia indicato il rialzo percentuale in cifre ed in lettere rispetto al prezzo a base di gara

Art. 6. INCOMPATIBILITA'

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) Coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) Coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7. ESCLUSIONE DALL'ASTA

L'Ente appaltante si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8. VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

L'Aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando il contratto non sia sottoscritto dalle parti e approvato dall'Ufficio Amministrativo dell'Ente.

Art. 9. CONTRATTO DI VENDITA E DOMICILIO ELETTO

Il contratto di vendita, da redigersi su carta semplice, verrà sottoscritto dal responsabile del CREA e dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria, alla quale verrà consegnata una copia autentica insieme alla copia del verbale di assegnazione definitiva e del presente capitolato d'oneri.

L'Aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede il CREA.

Art. 10. DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

Alla stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà costituire un **deposito cauzionale definitivo** di importo pari al **10% (dieci per cento)**, come disciplinato dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016, a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto.

Nel deposito cauzionale definitivo può confluire il deposito provvisorio presentato in sede di partecipazione alla gara. Il deposito sarà costituito da una polizza fidejussoria del medesimo importo a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali. In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'Aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11. RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo, nel rispetto del termine dilatorio prescritto dalla normativa vigente, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a disporre liberamente per una nuova gara, restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere in gara.

Art. 12. PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE E DELLE SPESE TECNICHE.

Per la vendita del materiale legnoso ritraibile dalle presenti utilizzazioni l'Aggiudicatario dovrà pagare in prezzo di aggiudicazione in valuta legale nelle seguenti modalità:

- **I rata:** pari al **20% (venti per cento)** del prezzo aggiudicato, entro **30 gg.** dalla data di aggiudicazione;
- **II rata:** pari al **40% (quaranta per cento)** del prezzo aggiudicato prima dell'avvio del taglio della seconda UdG o sottoparticella di cui è prevista l'utilizzazione per il primo biennio (2019/20 e 2020/21) e comunque non oltre **180 gg.** dalla data di aggiudicazione;
- **III rata:** pari **40% (quaranta per cento)** del prezzo aggiudicato prima dell'avvio del taglio delle UdG o sottoparticelle di cui è prevista l'utilizzazione per il secondo biennio (2021/2022 e 2022-23) e comunque non oltre **720 gg.** dalla data di aggiudicazione;

Dato atto che non potrà darsi comunque avvio alle operazioni di taglio senza che si sia provveduto al previo pagamento della I e II rata, per le UdG o sottoparticelle la cui utilizzazione è prevista nel I biennio, e della III rata per le UdG o sottoparticelle la cui utilizzazione è prevista nel II biennio, in caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore dell'ente gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo a fine lavori. Qualora il ritardo durasse più di un mese, l'Ente stesso potrà procedere all'incameramento della cauzione definitiva ed alla revoca dell'aggiudicazione, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

Come indicato nell'Art. 2 del presente capitolato, sono inoltre ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario e NON comprese nel prezzo di aggiudicazione, in quanto dovute, le spese inerenti la marcatura, la consegna del bosco, le operazioni di verifica degli interventi di utilizzazione in corso d'opera e a fine lavori, che assommano complessivamente, come riportato nel calcolo delle voci passive del prezzo di macchiatico per i due bienni e per le diverse UdG o sottoparticelle al taglio, nella misura seguente:

I BIENNIO	Identificativo UdG/sottoparticella								TOT
	A2/3	A3	A5/1	B3	B8	B9/1	B9/2	B10/3	
Spese di marcatura	1.215 €	1.215 €	460 €	775 €	1.035 €	1.065 €	230 €	390 €	6.385 €
Spese per consegna, verifiche in corso d'opera e a fine lavori	2.835 €	2.835 €	1.080 €	775 €	1.035 €	1.065 €	230 €	390 €	10.245 €

II BIENNIO	Identificativo UdG/sottoparticella						TOT
	A1/1	A4/1	A5/2	B5	B10/1	B10/2	
Spese di marcatura	990 €	1.400 €	810 €	1.540 €	545 €	940 €	6.225 €
Spese per consegna, verifiche in corso d'opera e a fine lavori	2.320 €	3.260 €	1.890 €	1.540 €	545 €	940 €	10.495 €

Gli importi suddetti sono da intendersi al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA (dovuti nelle misure di legge) e saranno corrisposti, entro 30 gg. dal completamento delle singole operazioni tecniche eseguite, direttamente al tecnico incaricato dall'Ente. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Aggiudicatario dei suddetti oneri, l'Ente potrà attingere dal deposito cauzionale, chiedendo conseguentemente il suo immediato reintegro, salvo .

Art. 13. CONSEGNA DEL BOSCO

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di compravendita da farsi all'Aggiudicatario, l'Amministrazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto in piedi, per singola UdG o sottoparticella o per multipli delle stesse. Nel relativo verbale di consegna firmato dall'Aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e da un Dottore Forestale o Agronomo incaricato di verificare periodicamente i lavori di taglio, saranno indicati i termini e segnali che fissano l'estensione del bosco, le prescrizioni da usarsi nel taglio delle piante da rilasciare per riserva, le strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname ed il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 15 . Se l'Aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa di consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'Aggiudicatario e qualora il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri competente lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'Aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'Aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e consegna derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi due mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna dei lotti vendutigli, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art. 14. GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

L'Aggiudicatario dovrà indicare con preavviso di almeno 10 gg., all'Amministrazione dell'Ente, al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri territorialmente competente e ai Servizi "Ambiente" e "Geologico e difesa del suolo" della Città Metropolitana di Roma Capitale il giorno in cui saranno iniziati i lavori.

Art. 15. TERMINE DI TAGLIO E PROPRIETA' DEL MATERIALE LEGNOSO NON TAGLIATO IN TEMPO

Le utilizzazioni forestali previste dal presente capitolato dovranno essere completate non oltre il termine del:

15 aprile 2021 per i cedui e 30 settembre 2021 per i cedui in conversione e le fustaie transitorie di cui è prevista l'utilizzazione nel I° biennio del PGAF (come specificato al precedente art. 3)

15 aprile 2023 per i cedui e 30 settembre 2023 per i cedui in conversione e le fustaie transitorie di cui è prevista l'utilizzazione nel II° biennio del PGAF (come specificato al precedente art. 3)

Nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 maggio di ogni anno è fatto divieto di effettuare qualsiasi operazione con mezzi a motore.

Il taglio di ogni singola sottoparticella deve concludersi obbligatoriamente entro una stagione silvana.

Il taglio di una sottoparticella non può iniziare se prima non si è concluso il taglio su una delle altre sottoparticelle, fatta eccezione per i tagli colturali nella compresa delle fustaie transitorie.

I tagli delle UdG appartenenti alla compresa dei cedui si devono alternare a quelli delle UdG della compresa delle fustaie transitorie.

Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà avvenire entro la stessa data (art. 67 del Reg. For 7/2005), salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'Art. 16. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16. PROROGHE

La proroga dei termini stabiliti per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi alle Amministrazioni competenti, che hanno facoltà di concederla. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabile dall'Amministrazione stessa e dovrà essere corrisposto entro 15 giorni dalla concessione della proroga.

Art. 17. DIVIETO DI SUB-APPALTI

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dal precedente Art. 11.

Art. 18. RISPETTO DELLE LEGGI FORESTALI

L'Aggiudicatario, nella utilizzazione dei lotti venduti, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia dal Regolamento Regionale n.7/2005 che dalla legge forestale in vigore. E' tenuto inoltre ad osservare le prescrizioni impartite nell'autorizzazione rilasciata dai competenti Servizi "Ambiente" e "Geologico e difesa del suolo" della Città Metropolitana di Roma Capitale e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e citate all'art. 1 del presente capitolato.

Art. 19. CONTROLLI E RILEVAMENTO DANNI

L'accesso al cantiere è sempre consentito agli Ufficiali ed Agenti del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri di Roma, al personale della Regione Lazio, Area Conservazione Foreste, ai guardiaparco della Riserva, al personale dei Servizi "Ambiente" e "Geologico e difesa del suolo" della Città Metropolitana di Roma Capitale, per lo svolgimento dei compiti d'istituto ed agli addetti al controllo nominati dall'Ente.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'Aggiudicatario al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazioni o altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 20. DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI PASCOLO PER GLI ANIMALI

E' proibito all'Aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri, fatte salve le aree appositamente attrezzate.

Art. 21. MODALITA' DEL TAGLIO

L'intervento deve essere effettuato in conformità alla L. R. 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e al Regolamento regionale del 18 aprile 2005, n. 7 e ss. mm. ii.

Il taglio delle piante e dei polloni dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti o con l'uso della motosega, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia, in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Il taglio delle piante martellate dovrà aver luogo sempre al di sopra dell'impronta del martello.

Art. 22. PENALITA' PER MANCATA CONSERVAZIONE DELLE ANELLATURE, CEPPAIE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte ed in modo che siano sempre visibili le anellature delle piante lasciate in dote al bosco e le numerazioni o scritte presenti su esse.

Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) di € 100,00 per ogni anellatura cancellata o resa indistinguibile;
- 2) di € 80,00 per ogni pianta o pollone danneggiato;
- 3) di € 300,00 per ogni pianta tagliata tra quelle escluse al taglio (Art. 45)
- 4) di € 50,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti norme e Regolamenti forestali e le norme del presente Capitolato;
- 5) di € 100,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

I Carabinieri Forestali inoltre applicheranno le sanzioni previste per legge.

Art. 23. INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta anellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'Aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926,n.1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario.

Art. 24. SOSPENSIONE DEL TAGLIO

L'Ente proprietario o il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, potranno sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata all'Aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dei tecnici incaricati per le verifiche dei lavori in corso d'opera o degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione della utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva dei lotti, la sospensione in parole può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri competente e salva all'amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente Art. 11. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Gruppo predetto, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 25.RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Per quanto riguarda la pulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi, l'Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dal vigente Regolamento Regionale n.7/2005. Le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni sono indicate all'Art. 22.

Art. 26. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE

L'Aggiudicatario è obbligato:

1. a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che si possa transitare liberamente;
2. a non alterare la conformazione del suolo nel lotto boschivo;
3. a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nei lotti boschivi;
4. a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
5. ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Il trasporto dei prodotti si farà esclusivamente sulla viabilità esistente e su quella dove si sono ricevute le dovute autorizzazioni per la sistemazione. Per ogni metro di via aperta o ampliata senza autorizzazione, l'Aggiudicatario pagherà all'ente a titolo di indennizzo una penale di 70,00 €/m.

Art. 27. COSTRUZIONE CAPANNE

L'Aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente.

Art. 28. CARBONIZZAZIONE

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità previste dall'art. 72 del Reg. Regionale n.7/2005.

Art. 29. TRASPORTO DEI PRODOTTI

Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito per vie esistenti, che sono indicate nella planimetria allegata. Al momento del collaudo la ditta aggiudicataria dovrà aver cancellato ogni traccia di strascico e altri movimenti di terra superficiali, in modo da evitare fenomeni erosivi o altri danni ambientali per i quali la ditta potrà essere ritenuta responsabile ai sensi delle leggi vigenti anche negli anni successivi al collaudo stesso.

Art. 30. NOVELLAME E RIGETTI

L'Aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni 100 m² o frazione in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 80,00 se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 160,00 se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Art. 31. COLLAUDO

Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata qualora l'impresa aggiudicataria ne dia comunicazione all'Ente e al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri competente. Trenta giorni prima della scadenza dell'utilizzazione, l'Aggiudicatario deve presentare domanda di collaudo all'Ente proprietario. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico da questo designato, entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione. L'Aggiudicatario ed il responsabile dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Il collaudo deve essere fatto al massimo per ogni biennio

E' possibile effettuare il collaudo provvisorio per stralci, una volta terminata l'utilizzazione nelle singole sottoparticelle.

Art. 32. DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e gli altri addebiti ivi ritenuti. Inoltre l'Ente può richiedere un apposito versamento che avverrà necessariamente nel caso in cui il danno arrecato superi l'ammontare del deposito cauzionale.

Art. 33. INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI

Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 34. ASSICURAZIONE E SICUREZZA DEGLI OPERAI

L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'Aggiudicatario della attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Durante le attività di taglio, concentramento ed esbosco andranno applicate rigorosamente le norme vigenti in materia di tutela e miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, le quali prevedono l'utilizzo di macchine ed attrezzature omologate per l'esercizio delle attività forestali e di appropriati dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli operai. Eventuali inosservanze saranno segnalate alle autorità competenti.

Art. 35. PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 36. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e luogo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 37. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Avvenuto il collaudo, i lotti aggiudicati si intendono riconsegnati all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Ente e da parte dell'Aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso salvo sempre il disposto degli Art. 34 e Art. 36. Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 38. INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

La valutazione dei danni derivanti da infrazioni a clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 39. RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice degli appalti" e ss.mm.ii., della Legge Regionale 28 ottobre 2002 n.39 *"Norme in materia di gestione delle risorse forestali"* e del Regolamento Regionale del 18 aprile 2005 n. 7 e ss.mm.ii.

Art. 40. CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

La sottoscrizione del presente Capitolato da parte dell'impresa aggiudicataria, secondo il disposto contenuto nel precedente Art. 5, costituisce, agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarazione di:

- aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del presente capitolato;
- approvare tutti gli articoli del presente capitolato;
- aver preso piena visione dei lotti di bosco e degli elaborati relativi al lotto stesso;
- essere a conoscenza di tutte le normative del settore.

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 41. Manutenzione, realizzazione e uso di piste forestali

L'Aggiudicatario, oltre al pagamento del prezzo di aggiudicazione, ha l'obbligo di eseguire tutti gli interventi strettamente legati alla funzionalità dell'utilizzazione forestale e in modo particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria, con il ripristino delle piste temporanee di esbosco.

La manutenzione ordinaria della viabilità utilizzata (piste forestali temporanee e permanenti) comprendente:

- il ripristino delle piste temporanee in caso di degradazione durante le operazioni di esbosco e disposizione di ramaglia trasversale sulle stesse a protezione;
- regimazione delle acque di scorrimento superficiale delle piste temporanee e delle linee di concentrazione mediante adeguati sistemi di drenaggio, dimensionati in relazione alle caratteristiche del substrato e realizzati in maniera tale da non innescare fenomeni di erosione superficiale (canaletta in terra protetta con fascine e ramaglia e presenza di setti in pietra);
- manutenzione e la pulizia di eventuali tratti di canali di drenaggio, scoline e/o fossi adiacenti anche ai piazzali per l'esbosco e l'accatastamento legname, al fine di evitarne l'ostruzione con materiali di risulta;
- livellamento degli eventuali solchi creati sulle piste trattorabili esistenti;
- il raccordo altimetrico localizzato tra le viabilità utilizzate (es. tra pf1 e e1-2)
- il taglio delle vegetazione laterale o sottomessa sviluppata sul tracciato;
- regolarizzazione del fondo con ricarica sulle strade camionabili esistenti utilizzate a fine lavori in caso di degradazione



L'unico intervento complementare che può essere richiesto alla ditta Aggiudicataria è, per la pista temporanea prevista tra i punti pf4 e pf5 (di cui alla carta della viabilità del PGAF), l'eventuale disposizione temporanea ed a carico esclusivo della ditta, di alcuni tubi corrugati in polietilene ad alta densità o polipropilene ad alto modulo elastico (per condotte di scarico interrate non in pressione), 8kN/mq, diam. est. 700 mm, al fine di consentire il superamento del fosso delle acque proveniente da Monterotondo e ridurre così il tracciato del percorso di esbosco.

Il tracciato delle nuove piste temporanee e la localizzazione degli interventi complementari dovrà essere concordata con l'incaricato per la sorveglianza del taglio su indicazione dell'Amministrazione appaltante.

Prima di avviare il taglio del bosco, si procederà all'individuazione e segnatura del tracciato delle nuove piste temporanee d'esbosco, sulla base delle indicazioni cartografiche del PGAF.

E' fatto assoluto divieto di aprire nuove piste permanenti per l'esbosco e di seguire qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno al suolo, al soprassuolo ed all'ambiente naturale.

Gli interventi di sistemazione delle piste esistenti e delle nuove devono essere fatti obbligatoriamente prima delle operazioni di concentrazione meccanico e di esbosco.

Art. 42. Concentramento ed Esbosco

- Prima dell'inizio dei lavori, la ditta Aggiudicataria dovrà comunicare all'Ente proprietario i metodi di concentrazione ed esbosco che intende mettere in opera (scelti tra quelli sotto descritti) che andranno concordati operativamente (es. localizzazione e densità delle zone per il passaggio dei mezzi) ed approvati dall'Ente.
- L'esbosco sarà permesso, effettuato a soma con trattore o animali o parziale utilizzo di trattori portanti o provvisti di rimorchi, utilizzando solo le piste di esbosco segnalate sulla cartografia, onde mitigare l'impatto da transito di veicoli a motore o di animali (compattazione dei suoli).

- Per ogni unità di gestione o sottoparticella, in relazione alla ridotta entità delle superfici, è permessa una sola via di esbosco che può avere due punti di concentrazione posti all'estremità di essa, in corrispondenza solo del limite esterno della copertura arborea e della viabilità agroforestale. Lungo tale via di esbosco è possibile il carico con trattori portanti o provvisti di rimorchi.
- E' fatto assoluto divieto di utilizzare per qualsiasi motivo il fondo dei fossi quale via anche temporanea per la concentrazione del materiale e/o l'esbosco.
- L'esbosco dovrà essere eseguito in condizioni di umidità del suolo tali da evitare il compattamento dello stesso, la creazione di solchi di erosione e il degrado della viabilità presente.

Art. 43. Protezione dal rischio d'incendi

Lungo la "fascia parafuoco" della UdG A4/1, parallela all'Autostrada A1, delimitata da piante contrassegnate con doppio anello di vernice gialla, si procederà a creare una discontinuità verticale della copertura vegetale, ai sensi dell'art. 93 del Regolamento Forestale, attraverso:

- la conversione all'alto fusto del ceduo per la parte di bosco ricadente in tale fascia. All'interno e sulla linea di confine di tale fascia possono essere tagliate solo le piante contraddistinte da croce.
- la potatura delle piante arboree fino a 1/3 della loro altezza
- il taglio erbacea e arbustiva, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. 61/1974;
- la rimozione del materiale tagliato o alla sua cippatura in posto da tale fascia.

Per ridurre il rischio del propagarsi di incendi durante i tagli dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- durante le operazioni di utilizzazione forestale dovranno essere rispettate tutte le norme regionali e nazionali in materia di prevenzione agli incendi;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi meccanici sarà effettuata esclusivamente al di fuori dell'area boschiva;
- tutti i residui legnosi delle lavorazioni, ridotti in dimensioni non superiori a 100 cm, andranno preferibilmente concentrati in andane parallele discontinue di altezza non superiore a 100 cm, evitando la loro disposizione sulle ceppaie, su eventuali nuclei di rinnovazione e su tane nel terreno.

Art. 44. Fasce di protezione lungo i fossi

Lungo la fascia di protezione dei fossi, pari a 15 m circa per singolo lato, delimitata verso l'esterno da piante con doppio anello di vernice bianca, sono ammessi solo i seguenti interventi:

- fascia di 5 metri circa dal bordo inferiore del fosso: il taglio di piante instabili contraddistinte con una croce di vernice gialla situate all'interno di tale fascia. La restante copertura vegetale (arborea, arbustiva ed erbacea) non deve essere manomessa per non alterare le caratteristiche microclimatiche;
- fascia compresa tra 5 e 15 metri circa dal bordo del fosso: solo il diradamento dei polloni individuati con una croce di vernice bianca

Art. 45. Piantе non soggette al taglio

A seguito della marcatura delle particelle sono esclusi dal taglio nella compresa dei cedui:

- tutte le piante con un anello di vernice bianca
- tutte le piante con un doppio anello di vernice bianca
- le piante contraddistinte da un doppio anello di vernice arancione e la sigla AI (accrescimento indeterminato)
- tutte le piante contrassegnate da anello blu, poste sul confine
- tutte le piante all'interno della fascia di protezione dei fossi e di prevenzione degli incendi lungo l'autostrada, escluse quelle contraddistinte con una croce bianca

- le matricine nella quantità indicata all'art. 3 e nella tipologia individuata nelle aree di saggio dimostrative.

Art. 46. Modalità di taglio

Nelle zone più rade ove siano presenti ceppaie deperienti o in esaurimento dovrà essere realizzata la pratica della "succisione" (o "taglio raso terra" ossia rasente alla superficie del terreno) che favorisce l'intenso sviluppo di polloni proventizi dalla sella fra il colletto e le radici, rendendo agevole l'affrancatura.

Nell'esecuzione del taglio si dovrà fare attenzione a non causare danni ad altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco, adottando i possibili accorgimenti tecnici, tecnologici ed organizzativi disponibili.

Saranno soggetti al taglio anche le piante e i polloni deperienti con fusti secchi, malati, stroncati, piegati e le ceppaie intristite e degradate al fine di rinvigorire e recuperare le ceppaie.

Un quantitativo pari all'1-2% della provvigione legnosa presente sotto forma di tronchi, o di parte di essi, morti o morenti (piante in piedi o cadute marcescenti) dovrà essere lasciata in bosco.

Art. 47. Pulizia delle aree

L'Aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie in oggetto di taglio, qualsiasi tipo di rifiuto speciale che colà giacciono al momento della consegna o che vi siano depositati in seguito fino alla data del collaudo, salvo quando detta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo a quanto valutato di volta in volta dal locale Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri. La superficie oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere ripulita e tenuta costantemente sgombra da rifiuti solidi urbani abbandonati prima ed eventualmente durante il periodo di consegna del bosco. Per inadempienze saranno applicate, sanzioni amministrative e penali esistenti: penalità di € 100,00 (euro cento/00) per ogni pezzo al momento del collaudo, per i rifiuti speciali; di € 10,00 (euro dieci/00), per ogni pezzo, per i rifiuti solidi urbani, fatte salve sanzioni previste da leggi specifiche.


Art. 48. Ripristino delle recinzioni

La ditta Aggiudicataria ha l'onere di ripristinare tutte le recinzioni intorno al bosco che siano state danneggiate o volontariamente smontate durante le operazioni di taglio.


Alla conclusione delle operazioni di taglio per singola particella si dovrà procedere alla verifica delle recinzioni sul limite del bosco e a procedere obbligatoriamente, ove necessario e a carico della ditta, alla manutenzione delle stesse o al loro ripristino, onde impedire l'accesso degli animali al pascolo. Il mancato ripristino di tali recinzioni comporta una penale di 100,00 € per ogni metro di recinzione.

Art. 49. Esecuzione di canalette, dossi, avvallamenti trasversali per la regimazione delle acque sulle piste forestali

Vengono riportati le tipologie da adottare nella realizzazione di canalette, dossi e avvallamenti nelle piste forestali. Tali elementi trasversali andranno disposti alla seguente distanza massima a secondo della pendenza: 2-5%: 70 m, 5-10%: 50 m, 10-15%: 10, >15%: 5 m.



Canaletta in legno con distanziatori



Dosso e avvallamento in terra con supporto di tondame

Art. 50. Altre prescrizioni di carattere ambientale

- Dovranno essere tutelate tutte le raccolte d'acqua permanenti, semi-permanenti e temporanee presenti nell'area (con impedimento del transito di veicoli a motore e divieto di movimento terra in prossimità di questi, mantenimento degli alvei e del regime idrologico) con esclusione di quelle eventualmente riscontrate nelle strade e piste di esbosco permanenti e temporanee.
- Dovranno essere preservati dal taglio, ai sensi della L.R. n.61/74, eventuali esemplari di agrifoglio, oltre ad altre specie protette eventualmente presenti.
- Dovrà essere assicurato il mantenimento di tutte le aree arbustive di margine e ovunque non sia necessaria la sua asportazione.
- Durante gli interventi di utilizzazione forestale dovranno essere preservati dal taglio gli esemplari arborei costituenti un ricovero per la fauna selvatica minore, con particolar riguardo a quelle ospitanti eventuali nidi di specie ornitiche nidificanti appartenenti al picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major*) e picchio verde (*Picus viridis*), e tutte le piante che presentano nidi e tane.
- Dovranno essere preservati al taglio gli alberi morti in piedi con diametro superiore a 30 cm misurato a petto d'uomo.
- Durante l'esecuzione degli interventi di cui sopra, dovranno essere adottati tutti i criteri per la messa in sicurezza del cantiere forestale che dovrà altresì essere opportunamente segnalato e fornito di cartellonistica utile ad informare sulle motivazioni storico-culturale, ecologiche e selvicolturali, nonché sulla sostenibilità dell'intervento.

Art. 51. Segnalazioni di danni

L'Aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario e al Gruppo Carabinieri Forestale competente per il territorio, il verificarsi di qualsiasi tipo di danno ambientale o patrimoniale

che si verifichi all'interno della tagliata anche se arrecato all'Aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo Capitolato d'oneri.

Art. 52. Responsabile del cantiere

L'Aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità, nell'orario di normale attività lavorativa e nel periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00).

Art. 53. Cartello dei lavori

L'Aggiudicatario dovrà apporre in posizione ben visibile, presso l'accesso principale di ogni singola superficie da utilizzare, un cartello di dimensioni minime in formato A2 contenente le seguenti informazioni:

CREA - CONSIGLIO per la RICERCA in AGRICOLTURA e l'ANALISI dell'ECONOMIA AGRARIA
DELIBERAZIONEN° DEL

LAVORI DI ATTUAZIONE DEL PGAF ANNUALITA'
(SUPERF. TOT.: HA)

DITTA AGGIUDICATARIA
COMANDO UNITA' PER LA TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE DEI CARABINIERI
MONTEROTONDO (RM)

AUTORIZZAZIONI:

COMUNICAZ. INIZIO ATTIVITA' – CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Prot. n. del

COMUNICAZ. INIZIO ATTIVITA' – COMUNE DI MONTEROTONDO: Prot. n. del

Per il secondo biennio il cartello dei lavori andrà nuovamente aggiornato.

Il cartello dovrà essere esposto e leggibile per la data della consegna e rimanervi sino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata la penale di € 25,00 (euro venticinque/00).

Monterotondo lì

L'Impresa aggiudicataria

Il CREA

"Agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del suesposto Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente".

L'Impresa aggiudicataria

Il CREA